

**IL VICE DIRETTORE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi e i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza, di sovvenire a istanze di semplificazione procedurale provenienti dal sistema e di allineare, nelle parti omologhe, le vigenti regolamentazioni di vigilanza;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare nei contenuti e/o coordinare tra loro le disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento, nonché di rafforzare gli standard regolamentari in materia di efficacia del sistema dei controlli interni, di vigilanza sugli assetti organizzativi e di chiarezza dell'informativa di bilancio;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2021-01 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2021-01 che entra in vigore il 17 maggio 2021.

San Marino, 13 maggio 2021

Firmato: IL VICE DIRETTORE  
Dott. Daniele Bernardi

**MISCELLANEA**  
**DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE**  
**ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**

**anno 2021 / numero 01**

---

**Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria**

1. All'articolo IV.II.2 bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

*“3. Ai fini di cui al presente articolo, le situazioni elencate al comma precedente rilevano anche se afferenti a giurisdizioni diverse da quella sammarinese e quindi giuridicamente inquadrabili non ai sensi delle disposizioni normative sammarinesi ivi richiamate ma ai sensi di omologhe disposizioni di ordinamenti stranieri.”.*

2. All'Allegato A1 l'elenco puntato delle dichiarazioni è così sostituito:

- non sono a conoscenza di essere sottoposto a indagini e/ o procedimenti penali in corso, né a San Marino né in altre giurisdizioni;*
- non sono destinatario di misure cautelari di tipo personale;*
- non sono stato destinatario di provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a mio carico ai sensi del Titolo IV, della Parte IV del Regolamento BCSM n. 2007-07 o ai sensi di omologhe normative straniere;*
- non sono stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92 o ai sensi di omologhe normative straniere;*
- non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92 o ai sensi di omologhe normative straniere;*
- non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie sottoposte a procedimenti straordinari ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I e II della Legge 17 novembre 2005 n. 165 o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102 o sottoposte all'estero a omologhe procedure di rigore;*
- non sono stato destinatario di provvedimenti di sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;*
- non ho riportato una valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito alla mia idoneità di esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni, sammarinesi o estere, in materia societaria o relative ai settori di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165.”.*

3. L'Allegato E è soppresso e la lettera b) del comma 1 dell'articolo X.V.4 è così sostituita:

*“b) la pagina di apertura non riporta in evidenza le Avvertenze Legali;”.*

4. All'articolo X.V.1, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

*“2. Le banche che intendano avviare la modalità operativa di cui al precedente comma ne danno compiuta informativa preventiva alla BANCA CENTRALE nella quale dovrà essere data particolare evidenza:*

- a) al testo delle Avvertenze Legali alla cui lettura è subordinata l'apertura dei rapporti;*
- b) alle procedure operative adottate per la corretta identificazione dell'utente, anche ai fini antiriciclaggio, e per la conclusione dei contratti;*
- c) alle procedure informatiche adottate per inibire l'apertura dei rapporti in via telematica a soggetti residenti in Paesi o cittadini di Paesi nei quali vigono disposizioni di legge o di vigilanza restrittive rispetto a tale possibilità.”.*

5. Il comma 1 dell'articolo IV.III.5 è così sostituito:

---

*“1. Le delibere assunte in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI dall’ORGANO COMPETENTE ai sensi dell’articolo precedente, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula, alle eventuali relazioni e comunicazioni di cui ai precedenti articoli IV.II.2 quater comma 2, IV.II.6 ter comma 1 e IV.III.3 comma 2, devono essere trasmesse in copia alla BANCA CENTRALE e contestualmente, per conoscenza, anche all’altro ORGANO COMPETENTE, entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società, nei modi previsti all’articolo III.II.6.”*

6. All’articolo VII.IX.7 è abrogato il comma 3.

7. Il comma 1 dell’articolo VIII.II.5 è così sostituito:

*“1. Le banche possono presentare quesiti alla BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sulle segnalazioni periodiche e relative disposizioni applicative, nonché, più in generale, sui contenuti del presente Regolamento ed altre disposizioni di vigilanza emanate. Nei casi in cui il quesito abbia ad oggetto elementi essenziali ai fini della correttezza o completezza della segnalazione o dell’adempimento in scadenza, la BANCA CENTRALE, su istanza della banca richiedente all’interno del quesito medesimo, può concedere una sospensione dei termini di adempimento, che riprenderanno pertanto a decorrere, per la parte residua, dalla data in cui la banca riceverà risposta.”*

8. Al comma 1 dell’articolo VII.IX.1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti lettere:

*“b) positiva circolarità delle informazioni interne, ivi inclusa la comunicazione da parte degli ESPONENTI AZIENDALI dei rilievi ispettivi di cui al successivo articolo VIII.III.2 al responsabile dell’internal auditing e alle altre strutture di controllo od operative direttamente interessate;*

*i) corretto esercizio delle deleghe ricevute, ricorrendo all’istituto della ratifica di eventuali atti eseguiti in assenza o in eccesso di delega nei soli casi eccezionali di effettiva e documentata urgenza.”*

9. Il comma 3 dell’articolo VII.IX.2 è così sostituito:

*“3. Le tre funzioni di CONTROLLO DEI RISCHI, CONTROLLI DI COMPLIANCE e ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA devono comunque essere svolte in regime di separazione dalle funzioni operative e da personale dotato di adeguata professionalità ed in numero sufficiente, coerentemente con la dimensione e complessità operativa della banca; le tre funzioni devono inoltre coordinarsi tra loro mediante periodici incontri organizzati con cadenza almeno trimestrale dalla struttura di internal auditing, anche ai fini della reportistica di cui al seguente articolo VII.IX.6, comma 2, lettera b).”*

10. Al comma 1 dell’articolo VII.IX.6, la lettera k) è così sostituita:

*“k) verificare la rimozione delle anomalie riscontrate, anche dal Collegio Sindacale o dall’Autorità di Vigilanza, nell’operatività e nel funzionamento dei controlli;”*

11. Al comma 2 dell’articolo VII.IX.6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

*“d) verificare, nei casi di criticità gravi od urgenti per i quali i rilievi internamente rappresentati agli ESPONENTI AZIENDALI siano rimasti inascoltati o comunque disattesi, le condizioni per l’invio alla BANCA CENTRALE di segnalazioni-whistleblowing.”*

12. Il comma 2 dell'articolo VII.IX.8 è così sostituito:

*“2. Nell'ambito del monitoraggio di cui alla precedente lettera b) deve ritenersi incluso il monitoraggio andamentale delle singole esposizioni che, per la loro rilevanza quantitativa o sulla base di indicatori definiti ex ante, richiedono una più attenta valutazione:*

- della coerenza della classificazione del credito;*
- della congruità degli accantonamenti;*
- dell'adeguatezza delle azioni di recupero messe in campo.*

*Tali indicatori sono definiti dalla funzione di risk management secondo criteri e modalità oggettivi, in grado di identificare in maniera sistematica e tempestiva eventuali carenze nel controllo di primo livello. Nell'ambito di tale ulteriore livello di controllo ad opera della funzione di risk management devono comunque rientrare almeno:*

- le esposizioni classificabili come grandi rischi ai sensi dell'articolo VII.IV.1;*
- le esposizioni di valore utilizzato comunque non inferiore ad euro diecimila rispondenti ad almeno una delle seguenti caratteristiche:*

- scadute e/o sconfinanti da oltre 180 gg;*
- oggetto di aumento dell'accordato;*
- connotate da acquisizione di nuove garanzie;*
- oggetto di rinegoziazione e/o revisione di scadenze o tassi;*
- oggetto di stralcio parziale;*
- oggetto di cambio di classificazione da “CREDITO DUBBIO” a in bonis;*
- oggetto di riprese di valore in assenza di incassi.*

*Qualora l'esposizione sia riconducibile ad un soggetto che appartenga a GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE, la valutazione svolta dalla struttura di risk management verrà estesa anche alle esposizioni dei soggetti connessi.*

*La struttura di risk management, come tutte le altre strutture aziendali, centrali e periferiche, è soggetta all'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA da parte della struttura di internal auditing.”*

13. Al Titolo IX della Parte VII, dopo il Capo IV è inserito il seguente Capo:

#### **“Capo V**

##### **Strumenti di vigilanza sull'adeguatezza organizzativa**

#### **Articolo VII.IX.20 – Convocazione strutture di controllo interno**

*1. La BANCA CENTRALE può convocare presso la propria sede una o più delle strutture di cui al precedente articolo VII.IX.2 al fine di acquisire dati e informazioni utili ai propri fini di vigilanza.*

*2. L'audizione di cui al precedente comma può essere indotta anche da eventuali segnalazioni-whistleblowing di cui al Regolamento n. 2007-01 e successive modifiche.*

#### **Articolo VII.IX.21 – Verifiche sui regolamenti interni**

*1. I regolamenti interni di cui ai precedenti articoli:*

- VII.IX.4, comma 1, lettera c) (Regolamento sulla struttura organizzativa);*
- VII.IX.6, comma 3 (Regolamento dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA);*
- VII.IX.11, comma 1 (Regolamento del processo di erogazione del credito);*

- VII.IX.12, comma 2 (Regolamento dell'attività di gestione del portafoglio finanziario),

*in caso di modifica devono essere trasmessi in copia alla BANCA CENTRALE a corredo della documentazione annuale di bilancio nel loro testo aggiornato con evidenza delle revisioni apportate rispetto all'ultima versione trasmessa alla stessa BANCA CENTRALE.*

*2. Qualora intervengano sul medesimo regolamento interno più modifiche in corso d'anno, la trasmissione alla BANCA CENTRALE sarà comunque unitaria ed eseguita nei termini e con le modalità di rappresentazione di cui al precedente comma.”.*

14. All'articolo II.II.3, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

*“5. I SERVIZI DI INVESTIMENTO e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari della clientela continuano ad essere svolti in regime di separazione patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 della LISF.”.*

15. Ai fini di coordinamento con il Regolamento n. 2020-04, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) all'articolo II.III.3, comma 1, il riferimento al “Regolamento n. 2014-04” è corretto in “Regolamento n. 2013-05”;
- b) all'articolo III.VI.7, comma 3, è eliminato il secondo alinea;
- c) all'articolo X.IV.1, comma 1, è eliminata la lettera b).

## **Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 dell'attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie)**

1. L'Allegato E è soppresso e la lettera b) del comma 1 dell'articolo X.V.4 è così sostituita:

*“b) la pagina di apertura non riporta in evidenza le Avvertenze Legali;”.*

2. All'articolo VII.IX.7 è abrogato il comma 3.

3. Il comma 1 dell'articolo VIII.II.5 è così sostituito:

*“1. Le SOCIETÀ FINANZIARIE possono presentare quesiti alla BANCA CENTRALE per richiedere chiarimenti sulle segnalazioni periodiche e relative disposizioni applicative, nonché, più in generale, sui contenuti del presente Regolamento ed altre disposizioni di vigilanza emanate. Nei casi in cui il quesito abbia ad oggetto elementi essenziali ai fini della correttezza o completezza della segnalazione o dell'adempimento in scadenza, la BANCA CENTRALE, su istanza della SOCIETÀ FINANZIARIA richiedente all'interno del quesito medesimo, può concedere una sospensione dei termini di adempimento, che riprenderanno pertanto a decorrere, per la parte residua, dalla data in cui la SOCIETÀ FINANZIARIA riceverà risposta.”.*

## **Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 in materia di attività assicurativa rami vita**

1. Il comma 1 dell'articolo 48 è così sostituito:

*“1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE deve dotarsi delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e controllare tutti i rischi, anche di natura attuariale. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE, ai fini anzidetti, costituisce al proprio interno apposite unità – distinte da quelle operative – deputate alle funzioni di:*

*a) risk management: per i controlli di secondo livello diretti a concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative, controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischi-rendimento assegnati;*

*b) compliance: per i controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell'attività svolta ad ogni disposizioni di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario.*

*Se non costituite al proprio interno, l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE può avvalersi di strutture esterne (anche di gruppo), nel rispetto dei criteri fissati per l'esternalizzazione di funzioni aziendali. Tali unità o strutture si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato di cui all'articolo 51 per la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.”.*

2. Il comma 3 dell'articolo 116 è così sostituito:

*“3. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato, così come i revisori contabili e gli attuari incaricati, devono far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché gli interventi già attuati e quelli programmati per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.”.*

#### **Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 sul registro dei soggetti autorizzati**

1. Al comma 5 dell'articolo 3 la lettera c) è così sostituita:

*“c) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di rigore o a procedure equivalenti in ordinamenti esteri, nonché le date di decorrenza e termine delle predette procedure;”.*

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

*“1. L'iscrizione di imprese finanziarie estere autorizzate a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF.”.*

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 sono così sostituiti:

*“4. Nel periodo in cui il SOGGETTO AUTORIZZATO è sottoposto ad amministrazione straordinaria, risoluzione, sospensione dell'autorizzazione, sospensione degli organi amministrativi, sospensione dei pagamenti o a procedure equivalenti in ordinamenti esteri, l'adozione del provvedimento è indicata nel REGISTRO.*

*5. Le imprese finanziarie estere, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), sono tenute a comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, risoluzione, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti.”.*

4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, dopo la lettera e), sono inserite rispettivamente le seguenti lettere:

*“f) riconversione in impresa non più rientrante tra i SOGGETTI AUTORIZZATI in esito al programma di risoluzione di cui alla Legge n.102/2019 e successive modifiche.”;*

*“f) alla perdita dell'autorizzazione a svolgere attività riservate ai sensi della LISF;”.*

Per effetto delle integrazioni di cui al presente comma, l'attuale lettera f) del comma 2 viene individuata come lettera g).

## **Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2011-06 in materia di trust e di vigilanza sui trustee finanziari**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 è così sostituito:

*“1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:*

- 1. “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;*
- 2. “Decreto Trustee”: Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49 e successive modifiche;*
- 3. “Legge sul Trust”: Legge 1 marzo 2010 n.42 e successive modifiche;*
- 4. “Lisf”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;*
- 5. “Paesi ad alto rischio”: i Paesi, le giurisdizioni o i territori di cui all'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;*
- 6. “Responsabile Ufficio Trustee”: soggetto preposto all'interno della società autorizzata ai sensi del Regolamento BCSM n.2010-01 e successive modifiche all'espletamento dell'ufficio di trustee in conformità a quanto previsto nel summenzionato Regolamento;*
- 7. “Trustee Finanziario”: trustee rientrante nella definizione di “imprese finanziarie” di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;*
- 8. “Trustee Finanziario Professionale”: trustee finanziario iscritto all'albo dei trustee autorizzati di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49 e successive modifiche.*

2. Per effetto di modifiche di cui al precedente comma, all'articolo 5 comma 1 e all'articolo 6 comma 1 il riferimento a “Paesi o Territori non collaborativi” è modificato in “Paesi ad alto rischio”.

## **Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 in materia di esercizio professionale dell'ufficio del trustee nella Repubblica di San Marino**

1. Al comma 1 dell'articolo II.II.1, la lettera f) è così sostituita:

*“f) avere soci, diretti ed indiretti, TITOLARI EFFETTIVI, amministratori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di banche dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n.2007-07 e successive modifiche;”.*

2. Al comma 1 dell'articolo II.III.1, la lettera d) è così sostituita:

*“d) possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di banche dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n.2007-07 e successive modifiche;”.*

3. Il comma 2 dell'articolo V.I.3 è così sostituito:



---

*“2. In apposita e separata sezione dell’ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, denominata “Formazione Agenti Residenti”, potranno essere iscritti:*

- a) i TRUSTEE PROFESSIONALI, quandanche in regime di autosospensione, disponibili ad assumere anche l’ufficio di Agente Residente;*
- b) i liberi professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della LEGGE SUL TRUST che, pur non essendo TRUSTEE PROFESSIONALI, abbiano comunque svolto, su base volontaria, in tutto o in parte, la formazione in materia di trust di cui al precedente articolo IV.I.2 comma 3.”.*

4. Al comma 3 dell’articolo V.I.3, la lettera b) è così sostituita:

*“b) riporta, alla data dell’ultima istanza dell’interessato, le seguenti indicazioni:*

- denominazione sociale o nome e cognome del professionista;*
- numero di iscrizione all’ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI o, in mancanza, dell’Albo Professionale di appartenenza;*
- ultimo anno di formazione in materia di trust;*
- ore di formazione in materia di trust conseguite nell’ultimo anno.”.*

#### **Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede**

1. Il comma 1 dell’articolo 10 è così sostituito:

*“1. Per l’iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli ESPONENTI AZIENDALI di banche, come disciplinati all’articolo IV.II.1 del Regolamento n. 2007-07 e successive modifiche.”.*

2. L’articolo 11 è così sostituito:

#### **“Articolo 11 – Requisiti di professionalità dei PROMOTORI FINANZIARI**

*1. Per l’iscrizione nel REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:*

- a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;*
- b) adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella presentazione dell’OFFERTA FUORI SEDE.*

*2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa accreditata dalla BANCA CENTRALE e svolta a San Marino, o all’estero ove idonea:*

- a) all’iscrizione ad omologhi Albi o Registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l’esercizio di attività equipollenti a quella di PROMOTORE FINANZIARIO;*
- b) all’ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea ai fini predetti.*

*3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:*

- a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;*
- b) curriculum vitae;*
- c) certificazione di superamento della prova valutativa di cui al precedente comma 2.”.*

3. Il comma 1 dell'articolo 12 è così sostituito:

*“1. Non possono essere iscritti al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che:*

- a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal REGISTRO medesimo;*
- b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;*
- c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).”.*

4. Il comma 1 dell'articolo 25 è così sostituito:

*“1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i PROMOTORI FINANZIARI devono far pervenire, mediante consegna manuale o a mezzo raccomandata a.r. o elettronica, alla BANCA CENTRALE:*

- a) l'autodichiarazione nel modello di cui all'Allegato E, con firma digitale o autenticata da pubblico notaio o sottoscritta direttamente presso la BANCA CENTRALE;*
- b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta secondo lo schema definito con apposito provvedimento pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE, [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm);*
- c) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23.”.*

5. L'elenco dei documenti, da allegare alle domande di iscrizione di cui agli Allegati B e C, è così sostituito:

*“1) Fotocopia di un documento di riconoscimento;*

- 2) Certificato di residenza;*
- 3) Certificato di cittadinanza;*
- 4) Certificato penale generale;*
- 5) Certificato dei carichi pendenti;*
- 6) Autodichiarazione requisiti di onorabilità;*
- 7) Certificato di mai avvenuto fallimento o certificato civile;*
- 8) Curriculum vitae;*
- 9) Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;*
- 10) Certificazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c).”*

6. All'Allegato C, le attestazioni rese congiuntamente dal legale rappresentante preponente e dal dipendente incaricato sono così integrate:

“ATTESTANDO

*- che il consiglio di amministrazione di questa società ha valutato, nella seduta del \_\_\_\_\_, il possesso da parte del suddetto nominativo dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 10 del citato Reg. BCSM n. 2014-01, il possesso di competenze professionali equivalenti a quelle di cui all'articolo 11 previste dal medesimo Regolamento, nonché la compatibilità e attinenza del ruolo ricoperto dallo stesso dipendente nell'organizzazione aziendale con l'effettivo svolgimento dell'offerta fuori sede, essendo il*

*medesimo dipendente attualmente collocato presso \_\_\_\_\_ (indicare unità organizzativa) con il ruolo di \_\_\_\_\_*

*- che il sottoscritto dipendente, nei due anni precedenti la presentazione della presente domanda di iscrizione, non ha subito un provvedimento di cancellazione dal suddetto registro pubblico dei promotori finanziari, ovvero un provvedimento di gravità analoga o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere.”.*

7. Dopo il modello standard Allegato D, è aggiunto sotto la lettera E il modello standard allegato al presente Regolamento con il n.1 (Allegato 1).

#### **Articolo 8 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 sugli obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi**

1. All’elenco di cui al secondo capoverso del paragrafo 3.3, dopo i *“fondi comuni di investimento”* è aggiunto il seguente alinea:

*“- i trust.”*

2. Il quinto capoverso del paragrafo 4.4.3 è così sostituito:

*“Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l’intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l’eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato. L’intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione fenomeno correlato:*

- differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto;*
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.”.*

3. Il primo capoverso del paragrafo 5.11 è così sostituito:

*“La variabile di classificazione fenomeno correlato deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:*

- nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi, fornendo indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);*
- nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita, distinguendo le perdite derivanti dalla cessione del credito.”.*

4. Il sesto capoverso del paragrafo 9.2 è così sostituito:

*“Con riferimento ai fondi comuni d’investimento sammarinesi e ai trust residenti, la Banca Centrale costituisce la fonte ufficiale di censimento e di aggiornamento di taluni attributi anagrafici. Tenuto conto della valenza certificativa delle informazioni contenute nelle fonti ufficiali, i segnalanti non possono modificare gli attributi provenienti dalle stesse; ove evidenziassero discordanze con le informazioni comunicate dai clienti faranno loro presente la circostanza affinché possano rivolgersi agli uffici competenti per le necessarie correzioni.”.*

5. All'Allegato B - "MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI", le celle riferite alla variabile di classificazione *Fenomeno correlato* sono così modificate:

- "B" in corrispondenza della categoria di censimento 4.3 *sofferenze – crediti passati a perdita (555200)*
- "A" in corrispondenza della categoria di censimento 4.4 *crediti ceduti a terzi (555400)*.

6. All'Allegato B - "ELENCO DEI DOMINI", i possibili domini della variabile di classificazione *Fenomeno correlato* sono così modificati:

FENOMENO CORRELATO	A	551000 sofferenze 550000 crediti diversi dalle sofferenze
	B	555202 perdita da cessione 555203 perdita non riveniente da cessione

7. L'Allegato C - "TIPOLOGIA DI SOGGETTI" è sostituito dal documento allegato al presente Regolamento con il numero 2 (Allegato 2).

8. Ai capoversi che formano la Circolare, per facilitarne l'immediata individuazione, è assegnata una numerazione, progressiva per paragrafo di appartenenza.

#### **Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa**

1. Al comma 1 dell'articolo 3, le lettere c) e d) sono così sostituite:

*"c) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:*

- i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; oppure*
- il danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;*

*d) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non eccede l'importo di seicento euro o comunque, qualora l'assicurazione sia complementare a un servizio di cui alla lettera c) e la durata di tale servizio sia non superiore a tre mesi, il premio versato per persona non eccede l'importo di duecento euro."*

2. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

#### **"Articolo 7 bis – Situazioni impeditive**

*1. Non possono essere iscritti al registro, e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che:*

- a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal registro;*
- b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;*

*c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).".*

3. Il comma 7 dell'articolo 10 è così sostituito:

*"7. Le persone fisiche e le persone giuridiche sono iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro come "inoperativi", non potendo esercitare attività di intermediazione, nei casi in cui non abbiano assolto agli obblighi di cui:*

- all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile;*
- all'articolo 17 comma 3 del presente Regolamento in materia di separazione patrimoniale qualora gli accordi sottoscritti dall'INTERMEDIARIO prevedano che anche l'incasso dei premi e/o la regolazione delle somme dovute dall'impresa di assicurazione avvengano tramite l'INTERMEDIARIO medesimo."*

4. Al comma 1 dell'articolo 15, la lettera c) è così sostituita:

*"c) in caso di mancato esercizio dell'attività per almeno due anni consecutivi, ivi compreso l'eventuale periodo di sospensione d'ufficio di cui all'articolo 12, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto, che non ricorre durante il periodo di impossibilità all'esercizio per temporanee situazioni di incompatibilità di legge;"*

5. Il comma 6 dell'articolo 17 è così sostituito:

*"6. Prima di iniziare l'operatività l'intermediario che svolge attività economica, iscritto nella sezione A o B del registro, deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile valida nel territorio della Repubblica di San Marino, con massimale di almeno 1,25 milioni di euro per ciascun sinistro e di 1,85 milioni di euro globalmente."*

6. Il comma 9 dell'articolo 22 bis è così sostituito:

*"9. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate."*

7. Il comma 2 dell'articolo 31 è così sostituito:

*"2. Le imprese di assicurazione, incluse nell'elenco di cui al comma precedente, sono tenute a comunicare, entro i successivi trenta giorni, alla BANCA CENTRALE la modifica del proprio referente indicato in fase di iscrizione nonché ogni vicenda modificativa del proprio status giuridico, che implichi una variazione delle indicazioni contenute nel predetto elenco. Qualora le imprese di assicurazione iscritte siano interessate da operazioni straordinarie (ad es. trasformazioni, fusioni, scissioni) che ne determinano l'estinzione, la comunicazione, entro i successivi trenta giorni, è effettuata dall'impresa che succede nei rapporti giuridici."*

8. Dopo il modello standard Allegato E, è aggiunto sotto la lettera F il modello standard denominato "Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 17 bis", allegato al presente regolamento con il n.3 (Allegato 3).

## **Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2016-01 sul fondo di garanzia dei depositanti**

1. Il comma 1 dell'articolo I.I.1 è così sostituito:

---

*“1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, previsti dall’articolo 39 e trae la propria fonte legislativa nell’articolo 100 della citata legge, nell’articolo 4 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111, nell’articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189 e negli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n. 102.”.*

2. Al comma 1 dell’articolo I.I.2, sono aggiunte, nella posizione e con numerazione corrispondente all’ordine alfabetico, le seguenti definizioni:

- crisi bancaria: situazione di grave difficoltà di una banca aderente al Fondo sfociata in amministrazione straordinaria, procedura di risoluzione o liquidazione coatta amministrativa;
- procedura di AS: amministrazione straordinaria così come disciplinata alla Parte II, Titolo II, Capo I della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- procedura di risoluzione: azione di risoluzione della banca in dissesto così come disciplinata dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102 e successive modifiche.

Per effetto degli inserimenti di cui sopra, è aggiornata la numerazione progressiva di tutte le restanti definizioni.

3. Il comma 1 dell’articolo I.II.2 è così sostituito:

*“1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione all’articolo 100 della LJSF, al Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011, così come modificato dalla Legge n. 189 del 2015 e tenuto conto della disciplina introdotta nel 2019 con la Legge n. 102, articoli 18 e 19, recependo al contempo le disposizioni comunitarie in materia contenute all’interno della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, rientrante tra quelle da implementare nell’ordinamento sammarinese in virtù degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell’Unione Europea con la sottoscrizione della vigente Convenzione Monetaria.”.*

4. Il comma 1 dell’articolo II.I.1 è così sostituito:

*“1. Il FONDO ha natura di patrimonio avente un’autonomia destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla BANCA CENTRALE, rispondendo nei limiti dei propri attivi, salvo possibilità di ricorso a contribuzioni straordinarie e/o ad altre forme di finanziamento, alla garanzia dei DEPOSITANTI, sia nei casi di CRISI BANCARLA in cui sia tenuto ad intervenire (LIQUIDAZIONE COATTA) sia in tutti i restanti casi di CRISI BANCARLA in cui l’intervento sia comunque adottato a tutela degli interessi degli stessi DEPOSITANTI.*

*Il FONDO non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell’ente BANCA CENTRALE, il quale lo gestisce attraverso l’ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell’articolo II.II.3 e nell’ambito delle norme sull’organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.”.*

5. Il comma 1 dell’articolo II.II.2 è così sostituito:

*“1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA assume la delibera di avvio della procedura di rigore conseguente alla CRISI BANCARLA non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che una banca aderente non ha restituito i DEPOSITI venuti a scadenza ed esigibili.”.*

6. Il Titolo I della Parte III è modificato in *“Interventi di rimborso a favore dei depositanti”.*

7. Il comma 1 dell'articolo III.I.1 è così sostituito:

*“1. Ai sensi del complessivo quadro legislativo descritto al precedente articolo I.II.2, il FONDO interviene in via ordinaria nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA di una banca aderente, pertanto l'intervento del FONDO rientra tra gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA. Ne consegue che qualsiasi causa di sospensione di tali effetti determina l'interruzione dei termini di cui agli articoli III.I.5 e V.I.1.”.*

8. All'articolo III.I.2, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

*“c) i DEPOSITI di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche, quandonche già cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati nell'ambito di procedure liquidatorie, e i DEPOSITI di imprese non iscritte nel predetto Registro ma che svolgano comunque all'estero attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;”.*

9. Il comma 4 dell'articolo III.I.2 è così sostituito:

*“4. Nei casi di DEPOSITO nella titolarità di soggetti di cui al precedente comma 1 lettera c) ma in regime di separazione patrimoniale ai sensi della LISF e su posizione dedicata riconducibile univocamente, da parte della banca, ad uno o più clienti che ne sono i titolari effettivi, l'ammissibilità del DEPOSITO nonché l'ammontare dell'importo rimborsabile andranno rilevati, ai fini di cui ai precedenti commi, con riguardo a ciascuno di questi ultimi. In caso contrario (c.d. “conti omnibus”) il DEPOSITO sarà ritenuto inammissibile ai sensi di quanto disposto al comma 1, alle lettere c) e d).”.*

10. Il comma 3 dell'articolo III.II.3 è così sostituito:

*“3. Il rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 è regolato a valere sulla DOTAZIONE FINANZIARIA costituita attraverso le contribuzioni, i realizzazioni degli impieghi del FONDO e i proventi delle surroghe nei crediti dei DEPOSITANTI rimborsati di cui al successivo articolo V.I.1, comma 8.”.*

11. Il comma 2 dell'articolo III.II.4 è così sostituito:

*“2. La base contributiva è costituita dai DEPOSITI PROTETTI riferiti all'ultima segnalazione disponibile con data di riferimento al 31.12.”.*

12. Alla Parte III, dopo il Titolo V è aggiunto il seguente Titolo:

## **“Titolo VI**

### **Interventi straordinari del Fondo**

#### **Articolo III.VI.1 – Ampliamento degli strumenti di intervento**

*1. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n. 102 e successive modifiche, il FONDO può intervenire in tutela dei DEPOSITANTI, non solo in via ordinaria rimborsando loro direttamente, ai sensi dei precedenti Titoli della presente Parte, i DEPOSITI PROTETTI nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA della banca depositaria (c.d. “paybox”) ma anche, in via straordinaria, con gli strumenti di cui ai seguenti articoli III.VI.2, III.VI.3 e III.VI.4 rivolti, direttamente o indirettamente, alla banca depositaria, al fine rispettivamente di:*

- a) *favorire il buon esito della PROCEDURA DI AS;*
- b) *semplificarne la PROCEDURA DI RISOLUZIONE, rendendo possibile la rimozione del dissesto;*
- c) *accelerare i tempi di conclusione della sua LIQUIDAZIONE COATTA.*

2. *Gli strumenti di intervento straordinario di cui al precedente comma sono adottati dall'ORGANO DI GESTIONE qualora, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, siano ritenuti conformi al principio del "minor onere" rispetto al livello di tutela dei DEPOSITANTI che, in caso di apertura di LIQUIDAZIONE COATTA, sarebbe assicurato dalla modalità paybox, tenuto altresì conto delle possibili ripercussioni sulla stabilità delle altre banche e dei loro depositi.*

3. *Coerentemente a quanto specificato al precedente articolo II.I.1, in ogni atto e contratto, necessari per dare corso agli interventi straordinari del FONDO di cui al precedente comma, interviene la BANCA CENTRALE, nel rispetto delle proprie norme statutarie in tema di legale rappresentanza, ma con effetti a valere unicamente sulla DOTAZIONE FINANZIARIA del FONDO.*

### **Articolo III.VI.2 – Modalità di intervento nei casi di amministrazione straordinaria**

1. *I Commissari della banca soggetta a PROCEDURA DI AS a seguito di un grave e perdurante stato di non liquidità, possono presentare all'ORGANO DI GESTIONE, sulla base di un parere preventivo del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, istanza per un finanziamento di durata congrua rispetto ai tempi stimati come occorrenti al ripristino di un adeguato livello di liquidità, tenuto conto degli effetti e della durata dell'eventuale sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 82 della LISF.*

2. *L'ORGANO DI GESTIONE, anche avvalendosi delle analisi e proiezioni elaborate dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, valuta l'istanza pervenuta in termini di idoneità a conseguire il risanamento della banca in PROCEDURA DI AS, e l'approva solo nel caso in cui ciò sia conforme al principio di cui al comma 2 del precedente articolo III.VI.1 e purché l'atteso risanamento della banca non sia legato all'intervento del FONDO in via esclusiva, ma solo in concorso con altri finanziamenti o capitalizzazioni.*

3. *In caso di approvazione l'ORGANO DI GESTIONE concorda con i Commissari della banca in amministrazione straordinaria, le condizioni contrattuali del finanziamento, tenuto conto della durata massima di legge della PROCEDURA DI AS.*

### **Articolo III.VI.3 – Modalità di intervento nei casi di risoluzione bancaria**

1. *Nei casi di PROCEDURA DI RISOLUZIONE il FONDO può intervenire, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 102/2019 e successive modifiche, con le quattro modalità di seguito elencate:*

- a) *rilasciando garanzie nell'interesse della banca in dissesto, delle sue controllate o dell'ente-ponte;*
- b) *concedendo un finanziamento in favore della banca in dissesto, delle sue controllate o dell'ente-ponte;*
- c) *acquistando attivi della banca in dissesto;*
- d) *capitalizzando l'ente-ponte.*

2. *L'intervento straordinario del FONDO può consistere anche in una combinazione delle modalità elencate al precedente comma che quindi vanno intese come non necessariamente alternative tra loro.*

3. *Qualunque intervento straordinario del FONDO, nell'ambito di una PROCEDURA DI RISOLUZIONE, è comunque subordinato alla sua previsione all'interno del programma di risoluzione di cui all'articolo 4, comma 2, della citata Legge n. 102/2019, trasmesso ex lege anche all'ORGANO DI GESTIONE sia ab origine sia in caso di sue successive modifiche.*

4. *L'inclusione nel programma di risoluzione, originaria o successiva, di interventi straordinari da parte del FONDO, è a sua volta subordinata all'approvazione dell'ORGANO DI GESTIONE, su motivata istanza del COORDINAMENTO DELLA*



*VIGILANZA che ne evidenzia in particolare la rispondenza al principio del “minor onere” di cui al precedente articolo III.VI.1 comma 2.*

*5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge n. 102/2019, la summenzionata rispondenza al principio del “minor onere” è condizione necessaria per l'assorbimento da parte del FONDO del deficit di cessione di attività e passività, dalla banca in PROCEDURA DI RISOLUZIONE a soggetti terzi o a un ente-ponte.*

**Articolo III.VI.4 – Ulteriore modalità di intervento nei casi di liquidazione coatta**

*1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge n. 102/2019, il FONDO può intervenire a tutela dei DEPOSITANTI di una banca in LIQUIDAZIONE COATTA anche favorendo la cessione delle sue attività e passività attraverso l'assorbimento del deficit di cessione.*

*2. Tale forma di intervento straordinario è approvata dall'ORGANO DI GESTIONE, sentito il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, su istanza motivata dei Commissari Liquidatori che ne evidenzia in particolare la rispondenza al principio del “minor onere” di cui al precedente articolo III.VI.1 comma 2.”.*

13. Il comma 2 dell'articolo IV.II.1 è così sostituito:

*“2. Fatto salvo quanto sopra, le banche devono trasmettere al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE le segnalazioni con frequenza semestrale e data di riferimento pari al 30.06 e 31.12 di ogni anno, da inviare entro il terzo mese successivo alla data di riferimento.”.*

14. Il comma 2 dell'articolo IV.III.1 è così sostituito:

*“2. Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni ordinarie tutti i soggetti aderenti al FONDO alla data del 31.12, ad eccezione di quelli già entrati in CRISI BANCARIA; ove la loro contribuzione sia già stata liquidata, la stessa sarà ripartita pro-quota tra gli altri soggetti aderenti.”.*

15. Il comma 3 dell'articolo IV.III.2 è così sostituito:

*“3. In caso di esclusione dal FONDO ai sensi dell'articolo III.V.2 del presente Regolamento o in caso di CRISI BANCARIA, la banca non partecipa alle erogazioni a titolo di contribuzione straordinaria successive alla data di efficacia del provvedimento rispettivamente di esclusione o di LIQUIDAZIONE COTTA, apertura della PROCEDURA DI AS o della PROCEDURA DI RISOLUZIONE, e la sua quota viene ripartita proporzionalmente fra tutti gli altri soggetti aderenti che hanno partecipato al medesimo intervento.”.*

16. L'Allegato I contenente il modulo richiamato all'articolo III.III.3 è così modificato:

- tra i periodi di rimborso specificati al quinto rigo della tabella sono eliminati quello di 20 giorni lavorativi (valevole fino al 31/12/2018) e quello di 15 giorni lavorativi (valevole dal 01/01/2019 al 31/12/2020);
- tra i riferimenti normativi contenuti al punto primo delle informazioni supplementari (*Sistema responsabile della protezione del Suo deposito*) è aggiunto quello agli “articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019”.

**Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo**

1. Il comma 1 dell'articolo 49 è così sostituito:

*“1. Le SG devono dotarsi delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e controllare tutti i rischi, sia quelli che corrono in proprio, prevalentemente riconducibili alla categoria dei rischi operativi e reputazionali, sia quelli associati ai patrimoni gestiti. Le SG costituiscono al proprio interno apposite unità – distinte da quelle operative – deputate alle funzioni di:*

*a) risk management: per i controlli di secondo livello diretti alla misurazione dei rischi, alla verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative nella gestione dei patrimoni e alla valutazione a posteriori dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di rischio-rendimento prefissati;*

*b) compliance: per i controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell'attività svolta ad ogni disposizioni di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario.*

*Se non costituite al proprio interno, le SG possono avvalersi di strutture esterne (anche di gruppo), nel rispetto dei criteri fissati per l'esternalizzazione di funzioni aziendali.*

*Qualora i FONDI gestiti dalla SG investano in strumenti finanziari derivati OTC, la funzione di risk management deve disporre di procedure di misurazione e gestione dei rischi connessi e deve essere in grado di effettuare su base quotidiana una valutazione precisa e indipendente di tali strumenti. Il consiglio di amministrazione definisce le modalità e i tempi con cui le due funzioni di controllo di secondo livello riferiscono all'alta direzione e al consiglio di amministrazione stesso circa le attività svolte e il relativo esito. La BANCA CENTRALE, su richiesta motivata della SG, tenuto conto della sua dimensione, complessità e rischiosità operativa, può autorizzare l'attribuzione ad un'unica struttura di entrambe le funzioni di controllo di secondo livello. L'autorizzazione verrà revocata al venire meno delle condizioni sulla base delle quali è stata concessa.”.*

2. Al Titolo X della Parte II, dopo l'articolo 69 è inserito il seguente articolo:

***“Articolo 69 bis – Segnalazioni periodiche di vigilanza.***

*1. Le SG sono tenute ad inoltrare alla BANCA CENTRALE sia le segnalazioni relative alla propria situazione contabile, patrimoniale e reddituale, sia le segnalazioni attinenti ai FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO da esse gestiti, così come elencate e scadenziate all'Allegato I.*

*2. Tenuto conto della particolare situazione tecnico-organizzativa di una determinata SG o della particolare complessità della politica di investimento di un FONDO, la BANCA CENTRALE può stabilire schemi di compilazione e frequenze di inoltro delle segnalazioni differenziate per singole SG o per singoli FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.*

*3. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere redatte e trasmesse alla BANCA CENTRALE in conformità a quanto disposto dal Regolamento n. 2015-01 in materia di vigilanza informativa, a cui si rinvia.”.*

3. Dopo l'Allegato H, è aggiunto sotto la lettera I il prospetto denominato “*Segnalazioni di vigilanza dei fondi comuni di investimento e delle relative società di gestione*”, allegato al presente Regolamento con il n.4 (Allegato 4).

4. Per effetto dei precedenti commi 2 e 3, il Regolamento n. 2007-08 è abrogato.

**Articolo 12 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 sugli obblighi informativi in materia di bilancio d'impresa**

1. Il paragrafo 4.3 è così sostituito:

---

*“1. La SEGNALAZIONE di bilancio al 31 dicembre, redatta sulla base del PROGETTO DI BILANCIO approvato dall’organo amministrativo, deve essere trasmessa a BCSM entro il 15 aprile successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.*

*2. Eventuali variazioni, che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio o già in sede di PROGETTO DI BILANCIO, andranno comunicate a BCSM tempestivamente via posta elettronica all’indirizzo [dipartimento.vigilanza@bcsm](mailto:dipartimento.vigilanza@bcsm), provvedendo alle opportune rettifiche segnaletiche secondo le modalità a tal fine previste per il reinoltro della SEGNALAZIONE.”.*

2. Il comma 2 del paragrafo 4.4 è così sostituito:

*“2. Entro il terzo mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO, gli ENTI CREDITIZI devono inviare a BCSM la seguente documentazione:*

- a) Relazione accompagnatoria, a firma del Capo della Struttura Esecutiva, che illustra l’evoluzione della gestione aziendale registrata nel primo semestre dell’esercizio;*
- b) Schemi di bilancio;*
- c) Nota integrativa.”.*

3. Al paragrafo 4.4, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

*“3. Le informazioni trasmesse alla data del 30 giugno devono essere comparate, in termini assoluti e percentuali:*  
*- per i dati di conto economico: con quelli alla data del 30 giugno dell’esercizio precedente;*  
*- per i restanti dati: con quelli alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente.”.*

4. Alla Tabella 20.8 (Impegni a termine) di cui al paragrafo 8.3 dell’Allegato B, l’elenco delle operazioni fuori bilancio è integrato della seguente lettera:

*“f) le operazioni di pronti contro termine di cui all’art. IV.V.3, comma 3 del REGOLAMENTO.”.*

5. L’introduzione esplicativa della Tabella 32.1 (Grandi rischi) di cui al paragrafo 8.6 dell’Allegato B è così sostituita:

*“I SOGGETTI SEGNALANTI sottoposti alla disciplina relativa ai “grandi rischi” devono indicarne nella presente tabella l’importo complessivo (posizione di rischio diretta e indiretta) ponderato e calcolato al lordo dell’eventuale quota dedotta dal patrimonio di vigilanza (dandone in tal caso atto in calce alla tabella medesima) nonché il numero delle posizioni che costituiscono un “grande rischio” secondo la vigente disciplina di vigilanza.”.*

6. L’introduzione esplicativa della Tabella 32.2 (Rischi verso parti correlate) di cui al paragrafo 8.6 dell’Allegato B è così sostituita:

*“I SOGGETTI SEGNALANTI sottoposti alla disciplina relativa alle “parti correlate” devono indicare nella presente tabella l’importo complessivo (posizione di rischio diretta e indiretta) ponderato e calcolato al lordo dell’eventuale quota dedotta dal patrimonio di vigilanza nonché il numero delle posizioni di rischio verso parti correlate e le parti a queste ultime connesse, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.*

---

*In calce alla tabella va dato atto della modalità di calcolo al lordo dell'eventuale quota dedotta dal patrimonio di vigilanza e vanno indicate le ulteriori informazioni richieste ai sensi dell'art.V.II.8 comma 1 lettera g) del REGOLAMENTO.”.*

7. Alla Tabella 5.1 (Composizione degli strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati) è aggiunta una ulteriore riga in fondo alla tabella medesima con la seguente specificazione: “- di cui indisponibili per operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione” per dare evidenza della quota parte (*don't*) di strumenti finanziari, immobilizzati e non immobilizzati, indisponibili in quanto impiegati in operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione.

### **Articolo 13 - Modifiche alla Circolare n. 2017-04 in materia di situazione contabile (SC)**

1. Il comma 2 del capitolo 24 è così sostituito:

*“2. Nel PROSPETTO devono essere indicati, relativamente al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (dati di flusso):*

- i volumi delle operazioni di pagamento (importo e numero delle operazioni di pagamento, importo delle commissioni percepite a fronte dei servizi prestati e ammontare dei proventi che costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario);*
- il numero delle carte di credito e delle carte di debito in circolazione;*
- l'ammontare e il numero delle operazioni effettuate con carte di credito, carte di debito e moneta elettronica per le quali si sono verificate delle frodi, gli oneri subiti dall'intermediario in relazione agli utilizzi fraudolenti e l'importo dei rimborsi assicurativi ottenuti a fronte delle perdite derivanti dai citati utilizzi fraudolenti;*
- il numero e l'ammontare delle carte di credito revocate per insolvenza;*
- i dati relativi all'attività di acquiring.”.*

2. I commi 1 e 2 del capitolo 25 sono così sostituiti:

*“1. Data la segnalazione analitica sulla raccolta diretta eseguita dagli ENTI CREDITIZI, la compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI che, seppur esclusivamente mediante emissioni obbligazionarie, effettuano comunque raccolta del risparmio.*

*2. Nel PROSPETTO devono essere indicati i dati aggregati sugli strumenti finanziari della raccolta del risparmio, distinti per tipologia (obbligazioni ordinarie e passività subordinate) e per settore di attività economica.”.*

### **Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 in materia di vigilanza informativa**

1. Il comma 4 dell'articolo II.II.1 è così sostituito:

*“4. I MODELLI SEGNALETICI sono adottati e aggiornati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e portati a conoscenza dei SOGGETTI SEGNALANTI con congruo anticipo rispetto alla loro decorrenza, in relazione alla rilevanza ed agli impatti operativi delle variazioni apportate.”.*

2. Al comma 5 dell'articolo II.III.4 è aggiunto il seguente terzo alinea:

---

*“qualora per ragioni di riservatezza interna il rapporto continuativo intrattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE non sia intestato al cliente ma allo stesso SOGGETTO SEGNALANTE, la classificazione per settore di attività economica e per residenza va effettuata sul cliente, a prescindere dalla intestazione del rapporto.”.*

#### **Articolo 15 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 in materia di servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica**

1. Il comma 3 dell'articolo III.VI.7 è così sostituito:

*“3. Fatte salve le esclusioni di cui al precedente articolo I.III.1, comma 1, sono inclusi nella disciplina della PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO anche:*

*- gli INVITI A CONCLUDERE che gli ISTITUTI esteri comunque effettuano in territorio sammarinese per il tramite di operatori commerciali sammarinesi o di altri SOGGETTI CONVENZIONATI non rientranti, per categoria di appartenenza, nella definizione di INTERMEDIARI INDIPENDENTI;*

*- i servizi resi dagli ISTITUTI esteri ad operatori economici sammarinesi in forza di CONVENZIONAMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (acquiring), presso i quali non sia presente il personale degli ISTITUTI.”.*

2. All'articolo III.VI.8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*“2. Nei casi di ISTITUTI con sede in un Paese dell'Unione europea, che intendano operare in regime di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO esclusivamente nelle forme di cui al comma 3 del precedente articolo III.VI.7, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato unicamente alla verifica delle condizioni di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente comma.”.*

#### **Articolo 16 – Norme generali per la semplificazione e digitalizzazione dei processi**

1. Ogni riferimento all' *“autenticazione notarile”* contenuto all'interno delle vigenti disposizioni di vigilanza quale requisito delle sottoscrizioni apposte sulle autodichiarazioni o su altre documentazioni da produrre ai fini di vigilanza è modificato al fine di riconoscere equipollente, ai predetti fini:

a) la firma digitale ai sensi di legge;

b) la firma *“di pugno”* direttamente presso l'Autorità di Vigilanza, avanti a pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 104 comma 1 della Legge n. 165/2005, che procede all'identificazione avanti a pubblico ufficiale.

È pertanto soppressa l'indicazione dell'autenticazione notarile in calce a ciascun modello di autodichiarazione allegato alle summenzionate disposizioni.

2. Ogni riferimento alla *“raccomandata”* o *“raccomandata a.r.”* contenuto all'interno delle vigenti disposizioni di vigilanza quale requisito per la corrispondenza da e verso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai fini di vigilanza è modificato al fine di riconoscere equipollente, ai predetti fini:

a) la raccomandata elettronica ai sensi di legge;

b) la consegna *“a mani”* direttamente presso l'Autorità di Vigilanza che ne rilascia apposita ricevuta.

3. Ove non già previsto, per ogni comunicazione o documentazione rivolta alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai fini di ottemperare alle disposizioni di vigilanza da parte di soggetti esteri, è consentito l'utilizzo della lingua inglese in via equipollente alla lingua italiana.

#### **Articolo 17 – Norme finali**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22, comma 2, lettere b) c) e d), del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e dell'articolo 23, comma 5, del medesimo Decreto, le imprese di cui al primo comma del summenzionato articolo 22, devono trasmettere alla Banca Centrale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'elenco di tutti coloro che, alla data della comunicazione, siano qualificabili rispettivamente come:

- dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni aziendali operative o di controllo interno;
- coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa;
- soggetti incaricati della revisione contabile.

La comunicazione dovrà essere trasmessa anche se negativa, ossia in assenza di soggetti rientranti in una delle predette categorie.

2. Essendo finalizzato a censire coloro che, oltre agli esponenti aziendali, rientrano nel perimetro dei soggetti sanzionabili in quanto potenzialmente “responsabili delle violazioni”, l'elenco delle persone fisiche di cui al precedente comma deve risultare completo dell'indirizzo di residenza anagrafica in territorio sammarinese o, se residenti all'estero, del domicilio eletto nella Repubblica di San Marino in relazione al proprio incarico, nonché, limitatamente a dipendenti o altri soggetti comunque inseriti nella struttura organizzativa, anche della funzione aziendale ricoperta.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere rinnovata ad ogni sopravvenuta variazione dei nominativi inseriti nell'elenco o comunque dei dati ivi riportati non oltre i 60 giorni successivi alla variazione.

4. Salvo quanto sopra, l'appartenenza del soggetto ad una delle tre categorie di cui al comma 1, potrà comunque essere rilevata d'ufficio dalla Banca Centrale nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori ed in esito alle risultanze ispettive, a nulla rilevando, se non ad ulteriori fini sanzionatori, la sua mancata inclusione nell'elenco preliminarmente inviato dall'impresa sanzionata.

5. I soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 che abbiano propri dipendenti all'interno dell'organo amministrativo sono tenuti a trasmettere all'Autorità di Vigilanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, una comunicazione avente ad oggetto, per ciascun nominativo:

- la dettagliata descrizione delle attività svolte quale amministratore e quale dipendente, accludendo la documentazione a comprova della netta separazione delle stesse, quali: delibere dell'organo amministrativo, mansionari/funzionigramma, eventuali procure;
- la permanenza del vincolo di subordinazione, precisando l'organo referente per l'attività svolta come dipendente, le eventuali deleghe ricevute in seno al consiglio di amministrazione e gli eventuali poteri di rappresentanza verso i terzi.

I contenuti della comunicazione sono analizzati ai fini delle valutazioni di vigilanza sull'adeguatezza della struttura di governo aziendale anche in termini di capacità di indirizzo e supervisione strategica della struttura esecutiva.

6. Ogni riferimento contenuto all'interno delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di:

- funzione di "*risk manager*" o struttura di "*risk manager*" è modificato in funzione o struttura di "*risk management*";
- funzione di "*compliance officer*" o struttura di "*compliance officer*" è modificato in funzione o struttura di "*compliance*", intendendosi quale risk manager o compliance officer specificatamente la persona titolare, all'interno dell'organizzazione aziendale, delle rispettive funzioni/strutture.

7. Le vigenti disposizioni di vigilanza che, nella definizione del loro ambito di applicazione, facciano riferimento all'Unione europea, ai Paesi Membri e alle imprese estere che vi abbiano sede, devono intendersi estese anche ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.).

#### **Articolo 18 – Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 17 maggio 2021, per cui le disposizioni qui contenute trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti.
2. Le modifiche di cui al precedente articolo 1 comma 2 trovano applicazione dalle nomine intervenute in data successiva a quella di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le banche che abbiano già avviato le modalità operative di cui all'articolo X.V.1, comma 1, del Regolamento n. 2007-07 provvedono all'informativa di cui al precedente articolo 1 comma 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'attività di monitoraggio di competenza della funzione di risk management avente ad oggetto le esposizioni rilevanti di cui al precedente articolo 1, comma 12, dovrà essere concretamente implementata ed avviata non oltre il 3 gennaio 2022.
5. Qualora siano intervenute modifiche ai regolamenti interni, il termine di trenta giorni per la loro trasmissione, ai sensi dell'articolo VII.IX.21, comma 1, del Regolamento n. 2007-07, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Le imprese di assicurazione che non fossero attualmente in linea con gli standard organizzativi in tema di controlli interni di cui al precedente articolo 3, comma 1, vi provvedono entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. Coloro che fossero già iscritti nel Registro dei Promotori Finanziari devono comprovare il possesso dei requisiti di professionalità, così come ridefiniti dal precedente articolo 7 comma 2, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso il termine summenzionato, coloro che non risultassero avere adempiuto a quanto sopra saranno destinatari di provvedimento di cancellazione d'ufficio dal predetto Registro, privo di carattere sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento n. 2014-01.

8. Le modifiche di cui al precedente articolo 8 trovano applicazione a decorrere dalla data che verrà comunicata dalla Banca Centrale ai soggetti segnalanti che partecipano alla Centrale Rischi.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, trovano applicazione anche sulle coperture assicurative degli intermediari già iscritti nelle sezioni A o B del registro, con effetto a decorrere dal primo rinnovo di polizza R.C. successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

10. Il modulo informativo sulla protezione dei depositanti, così come modificato in forza del precedente articolo 10, comma 14, sarà oggetto di comunicazione sui rapporti in essere in occasione della prima rendicontazione periodica successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

11. Le società di gestione che non fossero attualmente in linea con gli standard organizzativi in tema di controlli interni di cui al precedente articolo 11, comma 1, vi provvedono entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

12. Le modifiche di cui al precedente articolo 12 trovano applicazione a decorrere dai bilanci d'esercizio e semestrali approvati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando che l'integrazione di cui all'ultimo comma diviene obbligatoria a partire dal bilancio semestrale 2021.

13. I soggetti esteri che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento già prestino servizi di *acquiring* in favore di operatori economici sammarinesi (tipicamente nel settore dell'*e-commerce*) potranno continuare ad erogare tali servizi oltre la fine del corrente anno solare previa autorizzazione ai sensi dell'articolo III.VI.8, comma 2, del Regolamento n. 2020-04.

## **Articolo 19 – Testi consolidati**



Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Regolamento n. 2021-01 Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza

---

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).

**Allegato E**

**Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino**

**Dipartimento Vigilanza**

**Via del Voltone, n. 120**

**47890 SAN MARINO**

**AUTODICHIARAZIONE DI PERMANENZA REQUISITI  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOTORE FINANZIARIO**

Il promotore finanziario \_\_\_\_\_, iscritto al N\_\_\_\_\_ del Registro dei Promotori Finanziari di cui all'articolo 25 della LISF, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del Regolamento 2014-01, che:

- a) rispetto alle informazioni e documentazioni da ultimo trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 10 del citato regolamento, non sono intervenute modifiche;
- b) non sono intervenuti provvedimenti di gravità analoga a quelli di cancellazione dal pubblico registro dei promotori finanziari o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;
- c) è stato assolto l'obbligo di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 6 comma 3 del citato regolamento.

**AUTORIZZA**

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

San Marino, li \_\_\_\_\_

In Fede.

---

## ALLEGATO C – TIPOLOGIA DI SOGGETTI

### FONTI DI CENSIMENTO E CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento	Criteri di identificazione
Persone fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali
Persone fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali
Persone non fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	società per azioni società a responsabilità limitata società cooperative società di fatto società in nome collettivo associazioni istituzioni senza scopo di lucro, ecc.
Persone non fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni, ecc. con sede legale all'estero
Fondi comuni di investimento sammarinesi	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. p) della LISF
Fondi comuni di investimento esteri	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	patrimoni autonomi rispetto alle società di gestione
Trust residenti	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	trust con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino, ovvero con sede del trustee nella Repubblica di San Marino
Trust non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	separazione patrimoniale e vincolo di destinazione
Cointestazioni	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	insieme di più soggetti coobbligati

**FONTI DI AGGIORNAMENTO**

<b>Tipologia del soggetto</b>	<b>Fonte di aggiornamento</b>	<b>Attributi anagrafici</b>
Persone fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	cognome, nome, codice ISS, luogo di nascita, data di nascita, sesso, specie giuridica, classificazione attività economica <sup>1</sup> , eredità
	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	situazione giuridica, settore di attività economica
Persone fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	cognome, nome, codice identificativo, luogo di nascita, data di nascita, sesso, specie giuridica, settore di attività economica, situazione giuridica, eredità
Persone non fisiche residenti	Registri della Pubblica Amministrazione <i>(fonte ufficiale)</i>	denominazione, codice operatore economico, sede legale, numero di iscrizione, specie giuridica, situazione giuridica, classificazione attività economica <sup>2</sup>
	Banca Centrale <sup>3</sup> <i>(fonte ufficiale)</i>	codice soggetto autorizzato, classificazione attività economica, situazione giuridica
	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	situazione giuridica <sup>4</sup> , settore di attività economica
Persone non fisiche non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	denominazione, codice, sede legale, numero iscrizione, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica

<sup>1</sup> La codifica ATECO 2007 attribuita dai competenti uffici della PA è stata assegnata ufficialmente solamente ad una parte dei soggetti, le restanti codifiche sono attribuite tramite transcodifiche puntuali o per analogia.

<sup>2</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>3</sup> Solo nel caso di soggetti autorizzati.

<sup>4</sup> Solo nel caso di “persone non fisiche residenti”, non iscritte nel Registro delle Società.

Fondi comuni di investimento sammarinesi	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	denominazione, codice identificativo attribuito al fondo dalla Banca Centrale, codice soggetto autorizzato della Società di Gestione, specie giuridica, sede legale della SG, classificazione attività economica, situazione giuridica del fondo
Fondi comuni di investimento esteri	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	denominazione, codice, codice soggetto autorizzato della Società di Gestione, specie giuridica, sede legale della SG, classificazione attività economica, settore di attività economica, situazione giuridica del fondo
Trust residenti	Banca Centrale <i>(fonte ufficiale)</i>	denominazione, codice, specie giuridica, sede legale, situazione giuridica
	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	settore di attività economica, classificazione attività economica
Trust non residenti	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	denominazione, codice, specie giuridica, sede legale, classificazione attività economica, settore di attività economica, situazione giuridica
Cointestazioni	Intermediari segnalanti <i>(fonte cooperativa)</i>	

# **ALLEGATO**

## **F**

**Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 17 bis**

**Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino**

**Via del Voltone, n. 120**

**47890 SAN MARINO**

**Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 17 bis**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa di assicurazione *(indicare per esteso la denominazione completa dell'impresa)* \_\_\_\_\_,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 bis del Regolamento n. 2007-02 rilascia il presente nulla osta per la commercializzazione di polizze assicurative della richiamata impresa di assicurazione nella Repubblica di San Marino sottostante l'accordo di collaborazione sottoscritto il \_\_\_\_\_ tra:

- 1) \_\_\_\_\_ *(indicare la denominazione completa dell'intermediario e la sezione di iscrizione nel Registro tenuto dalla competente Autorità di Vigilanza estera);*
- 2) \_\_\_\_\_ *(indicare la denominazione completa del broker iscritto nel Registro tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino).*

Il presente nulla osta è da considerarsi valido anche come ratifica del medesimo accordo di collaborazione ai fini dell'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto da parte del broker iscritto nel Registro della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. b) del Regolamento n. 2007-02.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

# **ALLEGATO**

## **I**

### **Segnalazioni di vigilanza dei fondi comuni di investimento e delle relative società di gestione**



## 1 - SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SG

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione	Termine di inoltro
Situazione contabile (SC)	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Patrimonio di Vigilanza e adeguatezza patrimoniale	semestrale	30 giugno 31 dicembre	15 agosto 15 aprile
Dati di bilancio	annuale	31 dicembre	15 aprile
Elenco soci	annuale	data di approvazione del bilancio	60 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci

## 2 – SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

### 2.A. Segnalazioni relative ai FONDI APERTI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione (1)	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	mensile	Ultimo giorno di ogni mese	Entro il giorno 15 del mese successivo
Situazione patrimoniale e partecipanti al Fondo	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	30 aprile 31 luglio 31 ottobre 31 gennaio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

(1) A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del Fondo.

### 2.B. Segnalazioni relative ai FONDI CHIUSI:

Schema Segnalazione	Frequenza compilazione	Data di riferimento della segnalazione (2)	Termine di inoltro
Valore complessivo netto (NAV) e valore unitario delle quote	semestrale	30 giugno 31 dicembre	Entro il giorno 7 successivo a quello indicato nel regolamento di gestione per il calcolo del valore delle quote
Situazione patrimoniale e partecipanti al Fondo	semestrale	30 giugno 31 dicembre	31 agosto 28 febbraio
Rendiconto di gestione annuale	annuale	31 dicembre	5 aprile

(2) A tale data verranno riportati i valori risultanti dall'ultima valorizzazione delle quote resa pubblica secondo quanto stabilito dal regolamento di gestione del Fondo.